

affatto mettere le colonne d' Ercole agli studi compiuti.

WOLLEMBORG. Allora, prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio che, ho ferma fiducia, condurranno in un tempo, che reputo assai vicino, al trionfo della causa che abbiamo sostenuto in questa discussione, ritiro l'emendamento. (*Approvazioni - Commenti*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo primo con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e delle quali ho già dato lettura.

(*È approvato*).

*Voci.* A domani! a domani!

*Altre voci.* Avanti! avanti! (*Conversazioni generali*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli deputati:

#### Art. 2.

Per le ferrovie principali necessarie al completamento della rete di Stato, le concessioni all'industria privata col sistema delle sovvenzioni chilometriche e delle offerte degli enti interessati secondo le disposizioni del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, possono essere limitate alla sola costruzione, riservando allo Stato l'esercizio col proprio materiale mobile. In tali casi:

a) la differenza tra l'annualità necessaria per l'ammortamento in cinquanta anni del capitale occorrente alla costruzione e l'ammontare della sovvenzione governativa e delle offerte degli enti interessati è corrisposta al concessionario mediante compartecipazione ai prodotti della linea, quali risultano dalle contabilità dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, depurati dalle spese di esercizio da calcolarsi in base al coefficiente determinato nell'atto di concessione: tale compartecipazione fa carico al bilancio dell'Amministrazione stessa e non può eccedere in ciascun anno la somma stabilita nell'atto di concessione;

b) la concessione ha termine quando sono rimborsate le spese di costruzione, ma non può avere durata superiore a settanta anni;

c) la concessione può essere riscattata nel termine indicato nell'atto di concessione, pagando al concessionario il capitale cor-

rispondente alle residue annualità per sovvenzioni e compartecipazioni ai prodotti, depurato dall'ammontare delle imposte, e calcolato al saggio stabilito nell'atto di concessione.

La determinazione delle linee ferroviarie, alle quali è applicabile il presente articolo, e della misura massima delle rispettive sovvenzioni chilometriche è fatta per legge. Col relativo disegno di legge saranno comunicati al Parlamento i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato sulla necessità che le linee stesse facciano parte della rete di Stato.

Per effetto della presente legge, il Governo è autorizzato a concedere in sola costruzione le linee Asti-Chivasso, Belluno-Cadore, Borgo San Lorenzo Pontassieve, San Vito Motta-Portogruaro, e le relative sovvenzioni chilometriche non possono eccedere le annue lire 15,000 per la Belluno-Cadore e lire 8,500 per le altre.

Quando nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge non abbia avuto luogo la concessione di tali linee, il Governo è autorizzato ad assumerne la costruzione diretta nei limiti di spesa di lire 15,900,000 per l'Asti Chivasso, lire 15,800,000 per la Belluno-Cadore, lire 7,100,000 per la Borgo San Lorenzo-Pontassieve, e lire 8,000,000 per la S. Vito-Motta-Portogruaro, provvedendosi ai relativi stanziamenti con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

In tal caso i progetti già presentati possono essere acquistati dal Governo con le norme dell'articolo seguente, e sono devolute al tesoro le offerte che dovranno essere state previamente assunte dagli enti interessati.

L'onorevole ministro propone dopo il capoverso quinto che finisce con le parole « *rete di Stato* » di aggiungere un altro capoverso così concepito: « alle condizioni stesse è obbligatorio per lo Stato il riscatto, a richiesta del concessionario, quando nel decennio precedente alla richiesta non siasi raggiunto in media il prodotto lordo iniziale previsto nell'atto di concessione ».

Va bene, onorevole ministro dei lavori pubblici?

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Perfettamente.

Propongo poi che nel comma che parla